

## Diritto al paesaggio: considerazioni sulla disciplina vigente

Paola Porru \*

1. I boschi svolgono, come è noto, una funzione importantissima sotto il profilo dell'ambiente. Essi, infatti, sono essenziali alla conservazione della natura ed al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla prevenzione dell'erosione, della desertificazione e della dispersione delle acque; la loro funzione, quindi, è determinante per la tutela ambientale.

Non meno importante è la funzione economica dei boschi, che sono all'origine di svariate attività perché sopperiscono al fabbisogno di materiali industriali, sono di sostegno, in termini di attività e di occupazione, alle industrie del legno e creano, inoltre, attività economiche e lavorative in regioni spesso svantaggiate<sup>1</sup>, per non tacere il ruolo importantissimo che svolgono nella difesa dell'agricoltura.

In questa sede non tratteremo dell'importanza economica del bosco, ma la nostra attenzione è rivolta alla funzione ecologica che esso svolge come risorsa naturale e bene paesaggistico al contempo; tuttavia, non può non riconoscersi l'esistenza di una stretta connessione tra fattore ecologico e fattore economico, perché entrambi si trovano coinvolti nel processo produttivo del bosco stesso. La funzione produttiva, infatti, è di fondamentale importanza nell'ambito di una corretta politica ambientale, perché è soltanto proteggendo l'ambiente forestale che si garantisce il riprodursi dei frutti del bosco, i quali contribuiscono ad accrescere il valore aggiunto di questo settore, a volte anche in proporzioni rilevanti.

2. Le nostre riflessioni prendono il via dall'art. 9 della Costituzione che rappresenta il fondamento della tutela del paesaggio, ponendo quest'ultimo tra i valori costituzionali più rappresentativi

---

\* Prof. associato di Diritto agrario pubblico, Dipartimento Economico Estimativo Agrario e Forestale, Università di Firenze.

<sup>1</sup> V. il testo della Comunicazione della Commissione C.E.E. al Consiglio, in *Commissione delle Comunità europee*, Bruxelles, 28 gennaio 1986, nel quale vengono delineati i programmi di azioni comunitarie nel settore forestale.

di interessi ed esigenze della collettività. Negli anni che seguirono l'ingresso della nozione di paesaggio nella Costituzione è indubbio che la coscienza sociale e la coscienza giuridica non erano pienamente consapevoli dell'importanza riformatrice che tale valore avrebbe avuto nella nostra produzione normativa. Ma ciò non deve interpretarsi come totale mancanza di sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, perché, in realtà, già nel secolo scorso si trova una certa produzione normativa in materia sia nei provvedimenti statali sulla difesa del suolo e dell'abitato, sia nei numerosi regolamenti comunali<sup>2</sup>; senza contare la legislazione in materia di protezione e di incremento delle foreste, sulle opere idrauliche e sui consorzi idraulici e d'irrigazione; né si dimentichi la legge n. 3267 del 1923 sulle foreste<sup>3</sup>.

Tuttavia il problema ambientale non aveva ancora toccato la coscienza sociale, o quanto meno non in modo determinante per far scattare il meccanismo di aggancio tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente.

Le due leggi speciali sui beni di interesse artistico e storico (legge 1° giugno 1939, n. 1089) e sulle bellezze naturali (legge 23 giugno 1939, n. 1497) comparvero nel nostro panorama legislativo in un momento storico in cui veniva sentita l'esigenza di una legislazione organica per settori. Di conseguenza, in quegli anni '40, si verificò una netta separazione tra le varie discipline, segnatamente tra urbanistica (v. legge 17 agosto 1942, n. 1150) e protezione delle bellezze naturali<sup>4</sup>, ancorché la legge n. 1497 del 1939 avesse già avvertito « l'opportunità » di un collegamento tra la pianificazione urbanistica e precise forme di protezione dell'ambiente<sup>5</sup>.

Ai fini del nostro tema è di particolare interesse la legge 23

---

<sup>2</sup> Vedasi SANDULLI A. M., voce *Boschi*, in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, p. 617 ss.

<sup>3</sup> Cfr. legge 20 giugno 1877, n. 3917, la quale stabilì dei vincoli al fine di conservare il patrimonio forestale nazionale; legge 1° marzo 1888, n. 5238, sulla costituzione di consorzi obbligatori dei proprietari che avevano l'obbligo di svolgere opera di rimboschimento con il contributo dello Stato; più efficace in tal senso la legge 2 giugno 1910, n. 277, che si proponeva di dare impulso all'iniziativa privata coordinata con l'attività statale sempre ai fini del rimboschimento; la legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, che disciplinò l'intera materia forestale assorbendo e modificando elementi delle leggi precedenti.

<sup>4</sup> Cfr. FAMIGLIETTI G. e GIUFFRÉ V., *La tutela dei beni paesistici ed ambientali*, Napoli, 1986, pp. XX ss.

<sup>5</sup> Cfr. artt. 12 e 28 legge n. 1497 del 1939. In dottrina v. ALIBRANDI FERRI, *I beni culturali e ambientali, Appendice di commento alla legge 8 agosto 1985, n. 431*, Milano, 1985.

giugno 1939, n. 1497, perché la nozione di paesaggio in essa prefigurata portò a dare una interpretazione riduttiva della proposizione costituzionale ex art. 9; sicché tutela del paesaggio veniva a significare tutela di particolari valori estetici e quindi era vista in funzione di mera conservazione dei luoghi che presentassero tali caratteristiche<sup>6</sup>.

Il paesaggio era inteso come bene da contemplare, panorama e « quadro naturale » da mantenere intatto nella forma per il piacere della vista, e i vincoli e i piani paesistici previsti dalla legge del '39 avevano la funzione di impedire qualsiasi azione che provocasse alterazioni o fosse di pregiudizio alla bellezza « panoramica »<sup>7</sup>. La correlazione tra paesaggio e ambiente non era ancora configurata in maniera evidente e quindi il mantenimento dell'equilibrio ecologico non poteva essere il fine primario della legge del '39, che si preoccupava unicamente di tutelare « una manifestazione esterna e parziale di tale equilibrio, cioè il paesaggio »<sup>8</sup>, considerato soltanto in termini estetici; sicché era ben lungi l'idea che la legge suddetta si proponesse di perseguire scopi di valorizzazione e programmazione riguardo ai beni paesaggistici, sì da potersi inserire nel più ampio intervento di tutela dell'ambiente.

Ma se la legge del '39 peccava di limitatezza proprio perché costruita su una concezione statica di paesaggio, in realtà la portata della norma costituzionale di cui all'art. 9 era molto ampia, proprio perché la sua formula estremamente concisa conteneva una potenzialità di interventi in materia vastissima.

Con l'emergere dei problemi ambientali la nozione di paesaggio viene ad assumere una dinamicità prima impensata, perché esso viene inteso come « processo creativo continuo »<sup>9</sup>. In questa nuova chiave

---

<sup>6</sup> Copiosa è la dottrina in argomento. Tra i tanti v. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in Riv. giur. edil., 1967, II, p. 71; PASINI, *La tutela delle bellezze naturali*, Napoli, 1967; CANTUCCI, voce *Bellezze naturali*, in Noviss. Dig. it., II, 1958, p. 294 ss.; SANTORO-PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, II, Firenze, 1969, p. 435.

<sup>7</sup> Così l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

<sup>8</sup> In argomento v. FRANCIOSI L., *Tutela e valorizzazione a fini ambientali del paesaggio agrario dopo la legge Galasso*, in Riv. dir. agr., 1986, I, p. 71 ss.; Id., *Le destinazioni della proprietà a tutela del paesaggio*, Napoli, 1986, p. 83 ss.

<sup>9</sup> V. le riflessioni al riguardo di PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Urbanistica - Tutela del paesaggio - Espropriazione*, Milano, 1969, p. 10 ss.; Id., voce *Paesaggio*, in Enc. del dir., vol. XXXI, Milano, 1981, p. 503 ss.; MERUSI, sub art. 9, in AA. VV., *Principi fondamentali*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, Roma-Bologna, 1975, p. 445 ss.

di lettura è facile constatazione collegare il paesaggio all'ambiente sulla base del fine ecologico da perseguire; e il primo, in realtà, viene assorbito nella più ampia sfera del secondo, sicché tutela del paesaggio diventa tutela dell'ambiente « ecologicamente inteso »<sup>10</sup>. Si perviene, così, a identificare il bene paesaggistico con il bene ambientale, il primo *species* del secondo di cui è forma concretizzata. Il paesaggio, quindi, è « fatto fisico, oggettivo »<sup>11</sup>, mentre il concetto di ambiente ha natura astratta, pur presentando un polimorfismo non comune che genera una eterogeneità di linguaggi giuridici in materia allo scopo di adattarlo ai diversi interessi in rapporto ai quali viene considerato. Si ricordi l'estrema varietà di interventi pubblici statali, regionali e comunitari di natura legislativa ed amministrativa nei vari settori ambientali, per cui si trovano leggi sulla montagna e provvedimenti urbanistici, e tutta la copiosa normativa in difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua, inquinamento acustico, ecc.

Ma vorremmo sottolineare che se l'intervento sul paesaggio è al contempo intervento sull'ambiente, su un particolare aspetto di quest'ultimo, nel caso contrario di azioni di tutela in materia ambientale non sempre i beni paesaggistici vengono investiti dall'intervento (vedi, ad esempio, gli interventi sul territorio in materia urbanistica). Quindi l'attività di tutela del paesaggio è funzionalmente connessa a quella di tutela dell'ambiente, ma si tratta di interdipendenza unidirezionale nel senso che è soltanto l'intervento pubblico sul paesaggio che svolge anche la funzione di intervento sull'ambiente e quindi, solo in questo caso si perseguirà un duplice obiettivo.

3. Oggetto delle nostre riflessioni è un particolare tipo di paesaggio e cioè quello boschivo o forestale. Si precisa che giuridicamente i termini « bosco » e « foresta » vengono usati indiscriminatamente, anche in considerazione del fatto che tutti i boschi sono assoggettati a uno stesso regime giuridico. Riallacciandoci, quindi, al discorso iniziale che sottolineava il legame tra bosco e ambiente, alla luce delle considerazioni fatte nelle pagine precedenti emerge

---

<sup>10</sup> Sui c.d. « beni ambientali » v. le considerazioni di GIANNINI M. S., « Ambiente »: *Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 25 ss.; COMPORTI M., *Responsabilità civile per i danni da inquinamento*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, a cura di Lipari, Bari, 1979, p. 354 ss.

<sup>11</sup> Così PREDIERI, voce *Paesaggio*, cit., p. 507 ss.

un ulteriore collegamento: quello tra bosco-paesaggio e ambiente. Il bosco è sempre stato oggetto di interesse paesistico, ma mentre la legge del 1939 ne evidenziava il valore estetico e tradizionale e di conseguenza prevedeva vincoli che ne conservassero la destinazione estetico-culturale, oggi, nella diversa ottica in cui si guarda alla tutela del paesaggio (che, come si è detto, è dinamica perché consiste in un insieme di interventi su un processo creativo continuo), il valore paesistico del bosco assume un significato particolare per il ruolo di risorsa ambientale che esso svolge, e in quanto tale, bisogna preservarne la sostanza oltre che la forma.

Quindi, gli interventi pubblici volti alla protezione dei boschi si rivolgono al contempo al paesaggio e all'ambiente, portando in un certo senso ad una unificazione concettuale; tutela del bosco significa anche tutela del paesaggio e dell'ambiente ed implica una molteplicità di interventi a causa della varietà delle funzioni forestali. Infatti, oltre a una funzione produttiva — segnatamente del legno — e a una funzione turistico-ricreativa, la funzione indubbiamente più caratteristica dei boschi consiste nel fatto che essi hanno una destinazione naturale di conservazione e protezione dell'ambiente che esplicano grazie soprattutto alle azioni di regolazione del regime delle acque, di protezione e stabilizzazione del terreno, di conservazione della flora e della fauna, di salvaguardia dei patrimoni naturali ed in particolare dei paesaggi ed inoltre — ed è l'aspetto senz'altro più importante — i boschi producono l'ossigeno che respiriamo e filtrano l'aria, regolano i cicli dell'ossido di carbonio svolgendo attività termoregolatrice.

I cardini su cui poggia il concetto di tutela dell'ambiente vanno quindi individuati in due interessi giuridicamente rilevanti<sup>12</sup> consacrati nella nostra Costituzione e per i quali è invocata una tutela: il *paesaggio* di cui all'art. 9 — da proteggere e mantenere integro — in funzione della *salute* che è diritto fondamentale dell'uomo, ed interesse collettivo, secondo l'art. 32 della Costituzione. Se l'art. 9 e l'art. 32 Cost. sono essenziali alla connotazione della tutela ambientale, nondimeno tutti gli interventi pubblici in materia di boschi e foreste vanno interpretati nella stessa chiave di lettura e cioè intesi non solo come difesa paesistica, ma soprattutto come azioni

---

<sup>12</sup> Sulla rilevanza giuridica delle regole sociali v. le osservazioni di FRANCA-  
RIO, *Le destinazioni della proprietà a tutela del paesaggio*, cit., p. 2 ss. e bibl. *ivi*.

volte a garantire la salubrità dell'ambiente e quindi il diritto alla salute della collettività nazionale<sup>13</sup>.

4. Quando è intervenuta la legge 8 agosto 1985, n. 431 — la c.d. legge Galasso — le vicende legislative in materia di paesaggio mostravano chiaramente l'evoluzione verificatasi nei tipi di intervento, dato che ora essi consistono in azioni di pianificazione del settore considerato, nell'ambito di una più generale politica territoriale.

La prospettiva statica in cui era stata collocata la tutela del paesaggio dalla legge del '39, appare inconcepibile di fronte alla rilevanza dei temi ambientali e alla presa di coscienza della problematica ad essi connessa. In questa ottica tutti gli interventi pubblici nel settore forestale incidono sull'ambiente e al contempo hanno valenze paesistiche. Tutte le azioni per la protezione del bosco sono anche azioni in difesa del paesaggio; ma si rivolgono ad obiettivi che hanno travalicato il limite della mera conservazione del bene paesaggistico e perseguono finalità di valorizzazione, risanamento, ricostituzione, consolidamento. Pur se la finalità conservativa continua ad esistere, essa non è più preminente<sup>14</sup>, perché ormai dominata dalla più urgente finalità della tutela ambientale. Il bosco per le varie componenti che concorrono a formare il paesaggio si configura come bene ambientale per eccellenza; il fatto che sia al contempo bene paesaggistico lo sottopone a regimi ancor più restrittivi da parte della pubblica autorità (per es. ricordiamo tutte le varie norme vincolistiche non solo in materia forestale ma anche per le zone montane), in questo rivelando anche l'esigenza avvertita dal legislatore di dare una disciplina alle modalità di godimento di tali risorse per favorire l'interesse della « collettività nazionale » alla gestione delle stesse ed al contempo per regolarne l'accessibilità<sup>15</sup>, dato il rilievo che le suddette risorse hanno anche come beni economici.

Non approfondiamo in questa sede i problemi scatenati dal

---

<sup>13</sup> Cfr. GIANNINI, *op. cit.*, p. 15 ss.; POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982; MAMMONE, *Salute, territorio e ambiente*, Padova, 1985, V. inoltre la sentenza della Corte cost. del 20 dicembre 1982, n. 239 in FAMIGLIETTI e GIUFFRÉ, *op. cit.*, pp. 17-18.

<sup>14</sup> GIANNINI, *op. cit.*, p. 23, sostiene a contrario che la finalità conservativa è dominante e preminente rispetto ad ulteriori finalità.

<sup>15</sup> Cfr. MERUSI, *op. cit.*, p. 445 ss.; FRANCIOSI, *op. ult. cit.*, p. 21.

decreto ministeriale 21 settembre 1984 — la cui paternità si deve a Galasso — che, pur avendo come obiettivo il recupero ambientale delle zone « di notevole interesse pubblico » (fra cui sono compresi boschi e foreste), praticamente affidava la tutela delle zone suddette alla tecnica vincolistica della vecchia legge del '39: segnava, quindi, un regresso rispetto alle posizioni raggiunte in materia perché faceva pensare ad un ritorno del vincolo paesistico imposto per finalità meramente conservative. Inoltre, il decreto Galasso aveva riaperto la questione dei conflitti di attribuzione di competenza, in materia di tutela del paesaggio, tra Stato e Regioni<sup>16</sup>, senza contare tutta la diatriba a proposito dei vincoli di inedificabilità e della violazione della riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui il decreto summenzionato non qualifica con caratteri puntuali e concreti categorie di beni e di località come bellezze naturali, designandoli *a contrario* in modo astratto e generico<sup>17</sup>. Con il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, contenente « disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale » non viene superato pienamente il problema costituito dal rispetto della riserva di legge, che dovrà aspettare per la sua definizione la conversione del decreto stesso nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. La novità della c.d. legge Galasso n. 431 del 1985, che detta disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, consiste nel fatto che essa qualifica tali disposizioni come « norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica »; parrebbe quindi estendersi anche alle Regioni a statuto speciale, in linea con le disposizioni statutarie delle stesse. La reale portata della legge in questione rileva per l'aspetto socio-economico dell'intervento nella materia ambientale, dato che trattasi di obiettivi indirizzati a soddisfare le esigenze sociali di tutela del patrimonio naturale ed al contempo di « valorizzazione ambientale » del paesaggio, come si legge all'art. 2 della legge stessa.

I piani paesaggistici della legge Galasso, come pure i piani urbanistico-territoriali che le Regioni possono adottare in alternativa, devono tener conto della realtà territoriale nel suo complesso e, quindi, di discipline diverse in ordine al territorio, al fine di sod-

---

<sup>16</sup> Il tema è trattato ampiamente da FRANCARIO, *op. ult. cit.*, p. 85 ss.

<sup>17</sup> V. FRANCARIO, *op. cit.*, p. 118 ss.

disfare esigenze di integralità e globalità<sup>18</sup>. In questa fase l'art. 9 della Costituzione viene ad assumere una nuova rilevanza, e il tema della tutela del paesaggio si ripropone in un'ottica ancora diversa. Questo assunto è messo in evidenza in due sentenze della Corte costituzionale, rispettivamente la n. 359 del 21 dicembre 1985 e la n. 151 del 27 giugno 1986, nelle quali, rispettivamente, si esalta « il valore estetico-culturale » del paesaggio, ergendolo a valore primario dell'ordinamento e impegnando tutte le pubbliche istituzioni, e segnatamente Stato e Regioni, a concorrere alla tutela e alla promozione del valore<sup>19</sup>. La sentenza n. 151, in particolare, sottolinea il carattere « gestionale e dinamico » della tutela del paesaggio, in quanto lo considera nella proiezione urbanistica, intesa quest'ultima quale « governo del territorio »<sup>20</sup>. Perciò la tutela del paesaggio viene inserita tra le attività di sviluppo e di elevazione culturale della collettività e in tal senso deve identificarsi con un qualcosa di vivo e propulsivo, non certo di statico e conservativo. In questa ottica, assume particolare rilievo l'applicazione del principio di coordinamento tra piani settoriali, perché consente una considerazione dell'intero territorio nazionale e di conseguenza una valutazione dei vari interessi, che però devono essere subordinati al primario interesse estetico-culturale-ecologico legato alla protezione del paesaggio<sup>21</sup>.

I piani paesistici della legge Galasso hanno natura attuativa — come i piani previsti dalla legge n. 1497 del 1939 — e non di programmazione, e si prefiggono, come obiettivi di pianificazione regionale, non solo la determinazione di una « normativa d'uso » del territorio su cui ricade l'intervento, ma al contempo la « valorizzazione ambientale » del paesaggio. Tra i beni sottoposti a vincolo paesistico dalla suddetta legge, i boschi e le foreste, dati i ruoli che svolgono, appaiono meritevoli di tutela per considerazioni di ordine diverso: estetiche, ambientali, economico-sociali. Ma, soprattutto,

<sup>18</sup> Sulla natura dei vincoli paesistici del D.M. 21 sett. 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, e sulla « nuova filosofia di impiego » degli stessi, v. le riflessioni di FRANCIARIO, *La destinazione della proprietà*, cit., p. 107 ss. e bibl. *ivi*.

<sup>19</sup> Sulla sentenza della Corte costituzionale del 21 dic. 1985, n. 359 e del rapporto con l'art. 80 D.P.R. n. 616 del 1977, v. FRANCIARIO, *op. ult. cit.*, p. 111 ss.

<sup>20</sup> Sulla concezione dell'urbanistica come « governo del territorio » v. BERTI, *Problemi giuridici dei beni culturali nella pianificazione territoriale regionale*, in *Riv. amministrativa*, 1970, I, p. 616 ss.; *Id.*, *Politica del territorio e ruolo del governo della regione*, in *Regione e governo del territorio*, 1972, p. 25 ss.

<sup>21</sup> Cfr. FRANCIARIO, *op. ult. cit.*, p. 120 ss.; FAMIGLIETTI e GIUFFRÉ, *op. cit.*, p. XXXI ss.

va detto che la protezione del paesaggio di queste zone costituisce strumento che contribuisce all'equilibrio territoriale ed al miglioramento della qualità e delle condizioni di vita delle comunità locali interessate<sup>22</sup>.

6. Alla luce delle considerazioni fatte circa la stretta correlazione fra bosco-paesaggio-ambiente, ricordando che il paesaggio — qualsiasi tipo di paesaggio e segnatamente quello forestale — è un valore costituzionale fondamentale e come tale meritevole di tutela, e inoltre che l'ambiente si inserisce nel quadro dei diritti della persona, si può configurare l'esistenza di un *diritto al paesaggio*, inteso come diritto soggettivo in forza del quale si vuole tutelare quell'interesse pubblico *notevole* che non solo consiste di tutte le *utilitates* che il paesaggio silvano offre, ma significa *in primis* salubrità dell'ambiente considerato nella sua globalità<sup>23</sup>.

Tutelare il diritto al paesaggio consente alla collettività nazionale di godere e fruire di un ambiente non dannoso alla salute e al contempo vuol dire migliorare la qualità di vita e aiutare lo sviluppo della persona. Dalla stretta interdipendenza tra diritto al paesaggio e diritto alla salute deriva che gli interventi pubblici in materia di boschi devono rappresentare lo strumento destinato a garantire la sopravvivenza di tali diritti che rappresentano interessi diffusi: la loro attuazione è affidata all'azione concorrente dello Stato-apparato e dello Stato-comunità, nel quadro della « supernorma » costituzionale costituita dall'art. 3, comma 2°, della Costituzione<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Questi concetti contenuti all'art. 1 della legge della Regione Lazio 28 novembre 1977, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta uff.* del 26 maggio 1978, n. 144, sono a proposito di parchi regionali e riserve naturali; tuttavia ci sembra che possano bene adattarsi al discorso dei boschi, dato che anche in questo caso una corretta gestione contribuisce « al riequilibrio territoriale, allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali interessate (...) al fine di conservare le risorse naturali, di difendere il paesaggio e l'ambiente e di concorrere alla corretta fruizione del territorio per gli scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali ».

<sup>23</sup> V. S. PATTI, voce *Ambiente*, in *Dizionario di diritto privato*, a cura di N. Irti, Milano, 1981, p. 31 ss.

<sup>24</sup> Sugli interessi diffusi e collettivi in difesa del paesaggio e sulla trasformazione sociale imposta dall'art. 3, comma 2° della Costituzione e da attuarsi tramite l'azione dello Stato-apparato e dello Stato-comunità, v. le bellissime pagine di PREDIERI, voce *Paesaggio*, cit., p. 519 ss.